

TI_GERICHTE 52.1995.20 vom 11. März 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-03-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.20

FR: TI_GERICHTE 52.1995.20 du 11 mars 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1995.20 del 11 marzo 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1996 52.1995.20 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1996 52.1995.20 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1996 52.1995.20

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00020 DP 369/92 leo Lugano 11 marzo 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 24 novembre 1992 del Comune di _____ contro la risoluzione 10 novembre 1992 (n. 9461) con cui il Consiglio di Stato ha annullato la tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti relativa all'anno 1992 emessa il 26 giugno 1992 dal municipio di _____ a carico di _____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____; viste le risposte: - 1 dicembre 1992 di _____; - 2 dicembre 1992 di _____; - 9 dicembre 1992 del Consiglio di Stato; - 11 dicembre 1992 di _____; - 13 dicembre 1992 di _____; - 14 dicembre 1992 di _____; - 28 dicembre 1992 di _____; - 28 dicembre 1992 di _____; - 29 dicembre 1992 di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. A _____ il servizio di raccolta dei rifiuti è retto dal "Regolamento (e tasse) per il servizio raccolta rifiuti", adottato dall'assemblea il 12 dicembre 1988 e approvato dal dipartimento dell'interno il 19 luglio 1989 (in seguito: RRR). Detto servizio è organizzato dal comune (art. 1 RRR). La consegna dei rifiuti è obbligatoria su tutto il territorio giurisdizionale (art. 2 RRR). Gli utenti sono assoggettati alle seguenti tasse annue (art. 12 RRR): "domiciliati: minimo fr. 30.--, massimo fr. 100.--; non domiciliati zona paese: minimo fr. 100.--, massimo fr. 400.--; non domiciliati zona monti: minimo fr. 50.--, massimo fr. 200.--; ristoranti: minimo fr. 150.--, massimo fr. 500.--; negozi: minimo fr. 30.--, massimo fr. 300.--." La fissazione delle tasse annue spetta al municipio mediante risoluzione da pubblicare all'albo comunale (art. 10 cpv. 3 RRR). Fondandosi sulla predetta norma con risoluzione 21 aprile 1992, pubblicata all'albo comunale il giorno successivo, il municipio di _____ ha fissato le seguenti tasse per il servizio di raccolta dei rifiuti relative all'anno 1992: "1. domiciliati: fr. 40.-- immutata; 2. non domiciliati zona paese: fr. 200.--; 3. non domiciliati zona monti: fr. 100.--; 4. I negozi e ristoranti sono regolati a parte." Per l'anno 1991 il municipio aveva invece fissato le seguenti tasse: fr. 40.-- per i domiciliati, fr. 120.-- per non domiciliati zona paese, fr. 60.-- per non domiciliati zona monti, fr. 190.-- per ristoranti (non interessa la fattispecie l'importo della tassa riguardante i negozi). B. Il 26 giugno 1992 il municipio di _____ ha

proceduto all'emissione della tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti, tra l'altro a carico dei resistenti indicati in ingresso tutti proprietari di stabili, tranne che _____, locataria, e per i seguenti importi: - di fr. 250.-- (ciascuno) a carico di _____, e _____, per ristorante; - di fr. 200.-- (ciascuno) a carico di _____, e _____, per residenza secondaria in zona paese; - di fr. 100.-- (ciascuno) a carico di _____, _____, _____, _____, per residenza secondaria in zona monti. C. Tutte le predette persone hanno impugnato l'emissione della tassa posta a loro carico con le seguenti diverse motivazioni innanzi al Consiglio di Stato. _____ e _____ hanno eccepito il fatto che la tassa per ristoranti e negozi non era stata pubblicata all'albo: la prima ha inoltre chiesto una divisione più giusta dell'aumento delle spese per la raccolta dei rifiuti. _____ ha sostenuto che la sua casa non dispone più di riscaldamento ed acqua calda e che per questo motivo essa è data in locazione in parte gratuitamente e in parte per una pigione minima: essa ha inoltre fatto riferimento alla sua situazione di beneficiaria di una sola rendita AVS, per cui una tassa di fr. 200.-- costituisce un grave onere. _____, ritenendo molto elevato l'aumento della tassa a suo carico rispetto ai rifiuti prodotti, ha sollecitato un aumento della tassa a carico dei domiciliati, i quali beneficiano in permanenza del servizio di raccolta dei rifiuti. Anche _____, _____ e _____ hanno sollecitato una ripartizione più equa dei costi. _____ ha infine proposto l'introduzione della tassa sul sacco. D. Con risoluzione 10 novembre 1992 il Governo ha accolto i ricorsi ed annullato tutte le tasse contestate. Ammesso il principio della differenziazione delle tasse tra domiciliati e non domiciliati, il Consiglio di Stato ha tuttavia considerato che il municipio di _____ non poteva far sopportare l'aumento dei costi di raccolta ed eliminazione dei rifiuti alle sole persone non domiciliate e ai ristoranti, aumentando rispetto all'anno precedente le tasse di utenza gravanti gli stessi, senza tuttavia prevedere un'analoga misura nei confronti dei domiciliati. Esso ha dunque considerato che un siffatto modo di procedere fosse discriminatorio, privo di ogni fondamento e - dunque - contrario al principio della parità di trattamento. Per quanto concerneva _____ e _____ il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto, quale ulteriore motivo di annullamento, la circostanza che il municipio di _____ non aveva stabilito le tasse per ristoranti relativa all'anno 1992 con ordinanza pubblicata all'albo comunale, come stabilisce l'art. 10 cpv. 3 RRR. E. Il comune di _____ ha impugnato la citata risoluzione governativa con ricorso 24 novembre 1992 davanti a questo Tribunale, attraverso il quale esso domanda il suo annullamento nonché la conferma delle emissioni delle tasse 26 giugno 1992. Il comune ricorrente informa anzitutto che il 15 luglio 1992 il municipio ha provveduto alla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del 4 maggio precedente attraverso la quale aveva fissato la tassa annua relativa ai ristoranti, di fr. 250.--, della quale ribadisce la bontà. Il comune giustifica quindi la diversità delle tasse tra domiciliati e non domiciliati con la circostanza che i primi pagano tributi che non pagano i secondi (imposte, contributi ecc.), ed inoltre con le differenti capacità contributive dei residenti secondari rispetto a quelli primari. Il ricorrente mette infine in evidenza la situazione specifica di alcuni utenti, delle quali si dirà, se del caso, in seguito. Tutti i resistenti indicati in ingresso, così come il Consiglio di Stato, hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. F. Con scritto 11 gennaio 1995 il giudice delegato ha informato il municipio di _____ e tutti i resistenti che era pendente presso il Tribunale federale di Losanna un ricorso presentato dal comune di _____ contro la sentenza 1 dicembre 1993, ove questo Tribunale aveva stabilito che un'imposizione differenziata della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti tra domiciliati (residenti primari) e non (residenti secondari) non fosse lecita, e che

pertanto il Tribunale amministrativo avrebbe soprasseduto all'emanazione del suo giudizio fino a quando la Corte federale non avesse evaso l'anzidetta impugnativa. Ciò che é avvenuto lo scorso 20 novembre 1995. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione del comune é certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. La soluzione della presente contestazione presuppone due verifiche. Si tratterà in primo luogo di esaminare la costituzionalità dell'art. 12 RRR, il quale opera una distinzione tra l'importo (minimo e massimo) della tassa per la raccolta dei rifiuti dovuta dagli utenti domiciliati nel comune e quello dovuto dagli utenti senza domicilio nello stesso. Lo stesso esame dovrà inoltre essere effettuato per quanto concerne le ordinanze municipali con le quali l'Esecutivo di _____, muovendosi nei limiti impositivi fissati dalla citata disposizione regolamentare, ha fissato le tasse per la raccolta dei rifiuti per l'anno 1992. 3. 3.1. La differenziazione dell'importo della tassa per il servizio di raccolta, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti dovuta dai proprietari di stabili occupati da persone domiciliate rispetto a quella dovuta da proprietari di stabili occupati da persone senza domicilio nel comune costituisce una caratteristica di molti RRR dei comuni ticinesi, segnatamente di quelli a vocazione turistica. Il Tribunale amministrativo ha avuto occasione di verificare la legittimità di detta differenziazione, negandola, evadendo il ricorso 13 aprile 1992 di K.-T. M. avverso l'imposizione da parte del comune di _____ di una tassa annua di fr. 120.-- per appartamento adibito a residenza secondaria: tassa pari al triplo di quella richiesta ai proprietari di appartamenti occupati da persone con domicilio nel comune (fr. 40.-- annui per economia domestica). Accogliendo il ricorso di K.-T. M., con sentenza 1 dicembre 1993 questo Tribunale ha pertanto ridotto l'importo della tassa dovuta dalla ricorrente per ogni appartamento di sua proprietà adibito a residenza secondaria allo stesso importo di quella dovuta da un proprietario di un appartamento occupato dall'economia domestica di un domiciliato, ossia (da fr. 120.--) a fr. 40.-- annui: e questo perché non vi era alcun motivo di ritenere che le persone che occupavano, quali residenti secondari, gli appartamenti di proprietà della ricorrente producessero rifiuti o comunque cagionassero costi per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione degli stessi superiori a quelli prodotti rispettivamente cagionati dalle persone domiciliate nel comune. Con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto pubblico presentato dal comune di _____ contro il predetto giudicato. In quella sede la Corte federale ha anzitutto stabilito che i comuni ticinesi godono di una notevole libertà nello stabilire le tasse concernenti il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e pertanto di un'autonomia costituzionalmente protetta; quei tributi dovranno tuttavia tendere a perseguire il principio della causalità ancorato all'art. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 ed inoltre ossequiare il principio della parità di trattamento nonché il divieto d'arbitrio che ne discende sanciti all'art. 4 della Costituzione federale (Cost.; cfr. in particolare consid. 7 e 10 del giudizio). Proprio a quest'ultimo riguardo il Tribunale federale ha considerato quanto segue (considerando 11): "a) In concreto, il ricorrente sostiene di non violare il diritto federale, pretendendo dai cittadini domiciliati una tassa inferiore a quella dovuta dai non domiciliati. A sostegno di tale tesi, egli asserisce che simili più elevati tributi servono a coprire i costi supplementari un sovradimensionamento delle attrezzature e degli impianti, nonché maggiori costi di manodopera. A suo dire, nel periodo estivo la popolazione comunale passa infatti dalle usuali 640 unità a circa 3000. b) Come rilevato dal ricorrente, una forte variazione del numero di persone - e dunque della quantità di rifiuti -

comporta costi unitari di smaltimento maggiori: il servizio di raccolta ed eliminazione rifiuti non può infatti essere reso completamente flessibile. Una forte fluttuazione della massa di rifiuti da trattare è atta a provocare un certo sovradimensionamento del servizio durante i periodi dell'anno in cui vi è una minor mole di lavoro. Nondimeno, da tale conclusione non deriva che i costi annuali complessivi che un singolo cittadino non residente provoca al Comune siano superiori a quelli di un cittadino residente. Anzi, secondo l'esperienza ordinaria della vita, il fatto che il primo, per gran parte dell'anno, non risiede nel comune e dunque non inquina, dovrebbe far sì che i costi totali (e non per chilo di rifiuti prodotto) da lui provocati non siano superiori a quelli cagionati da una persona che risiede stabilmente nel comune. Il ricorrente non dimostra, con un calcolo preciso, per quali ragioni tale presunzione non dovrebbe valere nel caso in esame. In simili circostanze, non sussistono ragioni serie e obiettive che giustifichino di gravare i cittadini non residenti con una tassa annuale superiore a quella che essi pagherebbero se dimorassero nel comune durante tutto il corso dell'anno. Non porta a considerazioni diverse neppure il fatto che il comune ricorrente si occupa dello smaltimento dei rifiuti vegetali e che i relativi costi non sono coperti dalla tassa sui rifiuti, bensì esclusivamente dall'erario comunale. Tale circostanza non permette infatti al comune di gravare maggiormente e contrariamente al principio della parità di trattamento i cittadini non residenti. Per di più, come rettamente osservato dalla Corte cantonale, la parte di costi finanziata direttamente tramite i fondi del bilancio pubblico non grava esclusivamente i cittadini domiciliati: i non residenti sono infatti limitatamente imponibili in ragione della proprietà immobiliare e il loro più modesto contributo è, in parte, compensato dal minor utilizzo dell'infrastruttura pubblica. Va infine rilevato che anche l'allegazione del comune ricorrente, secondo la quale la tassa litigiosa non copre interamente le spese del servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti, è irrilevante: come già indicato in merito ai costi di smaltimento dei rifiuti vegetali, una simile considerazione non consente di adottare una tariffa contraria all'art. 4 Cost. Da quanto esposto discende che il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino non ha affatto errato concludendo che fissare per i cittadini non residenti una tassa superiore a quella dovuta dai residenti viola l'art. 4 Cost. ed il principio della supremazia del diritto federale: esso non ha pertanto violato l'autonomia del ricorrente riducendo l'importo contestato a quanto costituzionalmente ammissibile, ovvero all'importo percepito da cittadini domiciliati (fr. 80.--: pari a fr. 40.-- per ognuno degli appartamenti della casa della resistente)." 3.2. La fattispecie in esame non si differenzia da quella appena menzionata di _____. Ne consegue che anche a _____ i proprietari di residenze secondarie non possono essere colpiti da una tassa per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione dei rifiuti superiore a quella pagata dai proprietari di residenze primarie. _____ ritiene che sarebbe più giusto introdurre la tassa sul sacco: ma una simile domanda non è proponibile davanti al giudice amministrativo, poiché esso non ha la competenza di procedere a tanto. In conclusione quindi la differenziazione di imposizione tra residenze secondarie e primarie istituita all'art. 12 RRR di _____ è contraria all'art. 4 Cost.. 4. Per quanto riguarda invece le ordinanze attraverso le quali il municipio, muovendosi nei limiti impositivi fissati all'art. 12 RRR, ha fissato le tasse annue, il Tribunale deve seguire le argomentazioni del Governo, secondo cui l'Esecutivo non poteva far sopportare l'incremento dei costi di raccolta, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti ai soli proprietari di residenze secondarie e di ristoranti tramite un aumento, vistoso oltretutto rispetto all'anno precedente, delle tasse di utenza gravanti gli stessi, ma risparmiando invece un'analoga misura nei confronti dei proprietari di residenze primarie. Un siffatto modo di procedere disattende chiaramente

ancora una volta il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 4 Cost. Invano il municipio eccepisce che i domiciliati pagano già le imposte e che la capacità contributiva dei residenti secondari é maggiore di quella dei primi: si rinvia a questo riguardo a quanto ha considerato il Tribunale federale nel considerando 11 della sentenza 20 novembre 1995, riprodotto integralmente sub. 3.1. 5. Allo scopo di porre rimedio alle sopramenzionate accertate violazioni dell'art. 4 Cost. il Tribunale riduce l'importo delle tasse gravanti i proprietari di residenze secondarie a quello dovuto dai proprietari di residenze primarie, ossia - per il 1992 - a fr. 40.--. Per quanto concerne invece i ristoranti la tassa é ridotta a fr. 190.--, ossia a quella in vigore nel 1991. 6. Il ricorso del comune di _____ deve dunque essere accolto nei limiti di quanto appena descritto. A torto il Governo ha infatti annullato l'intera imposizione litigiosa, seguendo una prassi (di comodo) che il Tribunale ha ripetutamente avuto modo di condannare. 7. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune di _____, intervenuto nella lite a tutela di interessi economici propri, malgrado l'esito parzialmente favorevole del gravame (art. 28 PAmm): infatti nessuno tra i residenti, nemmeno i proprietari delle residenze secondarie più discoste, ubicate in zona monti e raggiungibili solo a piedi, ha preteso di dover pagare una tassa inferiore a quella riscossa presso i proprietari di residenze primarie. A _____, assistito da un patrocinatore iscritto all'albo, devono inoltre essere assegnate delle ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 4 Cost; 2, 30, 31, 48, LPA; da 68 a 70 LALIA; 18, 28 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso del comune di _____ é parzialmente accolto. §. Di conseguenza la risoluzione 10 novembre 1992 (n. 9461) del Consiglio di Stato é riformata come segue: "1. I ricorsi sono parzialmente accolti. §. L'importo della tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti per l'anno 1992 é fissato come segue: - fr. 190.-- ciascuno a carico di _____, e _____, per ristorante; - fr. 40.-- ciascuno a carico di _____, e _____, per residenza secondaria in zona paese; - di fr. 40.-- ciascuno a carico di _____, e _____, _____, _____, per residenza secondaria in zona monti. 2. Non si prelevano tasse né spese." 2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico del comune di _____, il quale rifonderà a _____ identico importo per il titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.